



34643-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 16/2013 in quanto:
 di ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 878

Ersilia Calvanese

- Relatore -

UP - 26/10/2020

Gaetano De Amicis

R.G.N. 26973/2019

Alessandra Bassi

Maria Sabina Vigna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/12/2018 della Corte di appello dell'Aquila

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis)

(omissis), che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2018, la Corte di appello dell'Aquila confermava la sentenza di condanna alla pena di mesi tre di reclusione e 300 euro di multa pronunciata nei confronti di (omissis) per il reato di cui all'art. 570 cod. pen.

All'imputato era stato contestato di aver abbandonato la convivente e la figlia minore, facendo perdere le sue tracce a distanza di pochi giorni dal parto, e omettendo di interessarsi alla bambina e di versare la somma necessaria al suo

sostentamento (con condotta dal gennaio 2012 ad aprile 2013 con eventuale permanenza).

2. Ricorre avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.:

- violazione dell'art. 570-*bis* cod. pen. per aver assoggettato a sanzione penale il convivente, che, a seguito dell'abrogazione della normativa speciale, non è più punibile, riguardando la nuova norma il solo "coniuge"; la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale;

- violazione dell'art. 570-*bis* cod. pen. quanto alla valutazione della impossibilità ad adempiere, tenuto conto che il ricorrente non aveva percepito reddito per tutto il periodo considerato e la Corte di appello non ha considerato la situazione debitoria in cui versava (aveva dovuto chiudere l'azienda nell'aprile 2012 per l'impossibilità di far fronte agli impegni fiscali e debitori e per le condizioni di salute a causa di una grave patologia che lo porterà poi alla disgregazione del tessuto osseo; era lecito supporre che tale patologia, per quanto diagnosticata nel 2013, era già presente in precedenza; era stato documentato con l'appello che già all'agosto 2012 era affetto da mieloma multiplo e che ad ottobre 2013 era stata riconosciuta la sua totale invalidità al lavoro; il Tribunale dei minori, che aveva nel 2014 stabilito il mantenimento della bambina, non aveva considerato tale dato, in quanto basato su documentazione pregressa);

- violazione dell'art. 570 cod. pen. in ordine allo stato di bisogno del minore, essendo la Corte di appello basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, pur non veritiere e pieni di contraddizioni;

- violazione dell'art. 507 cod. pen. (*rectius* cod. proc. pen.), per il mancato accertamento della verità e per la mancata assunzione della madre dell'imputato in ordine alle modalità in cui si era verificato l'abbandono da parte dell'imputato della casa in cui viveva con la convivente, la situazione reddituale del predetto e l'impossibilità per lo stesso di produrre reddito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare, in quanto infondato, risultando per molti tratti anche inammissibile.

2. Il primo motivo è palesemente infondato, posto che l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 570 cod. pen. per aver omesso di versare le somme necessarie alle esigenze di vita della figlia minore.

Reato che, sulla base della pacifica giurisprudenza, sussiste anche quando sia il padre naturale a far mancare al figlio minore, non nato in costanza di matrimonio, i mezzi di sussistenza, posto che il relativo obbligo grava sul padre naturale sin dalla nascita del minore purché sia consapevole del suo "status" (tra tante, Sez. 6, n. 10091 del 10/10/2018, dep. 2019, D., Rv. 275160; Sez. 6, n. 51215 del 12/11/2014, M., Rv. 261419).

Nessuna rilevanza ha pertanto la questione di legittimità costituzionale evocata dal ricorrente (indipendentemente dalla sua decisione nel frattempo intervenuta, con sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2019), che riguarda la diversa fattispecie di reato dell'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006, non oggetto del presente procedimento, che ha ad oggetto la condotta di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli di genitori non coniugati.

3. Non fondamento il secondo motivo di ricorso, posto che il ragionamento probatorio esposto dalla Corte di appello resiste alle critiche difensive.

Va evidenziato che, in primo grado, il Tribunale, pur dando atto della situazione di salute del ricorrente, aveva ritenuto assorbente e dirimente che il Tribunale per i minorenni avesse vagliato la situazione reddituale del predetto, addebitandogli il pagamento di una somma a titolo di mantenimento per la figlia minore.

La Corte territoriale, sul gravame dell'imputato, ha rilevato come la sentenza del Tribunale per i minorenni avesse espressamente tenuto conto dei gravissimi problemi di salute (alla data del 2014 già conclamati) e che in ogni caso il periodo contestato (gennaio 2012 – aprile 2013) fosse anteriore alla data in cui era stata riconosciuta al ricorrente una invalidità totale e permanente. Secondo la Corte di appello, si era in era in quel periodo in presenza di una capacità ridotta, ma non tale da omettere totalmente il mantenimento della minore. In particolare, a tal fine è menzionata la visita del 7 ottobre 2013, il cui esito, pur dando atto del mieloma multiplo (già diagnosticato), aveva ritenuto l'imputato in buone condizioni generali con deambulazione e passaggi posturali autonomi.

A fronte di tale quadro, la Corte di appello in modo non manifestamente illogico ha ritenuto che l'intenzione di non adempiere fosse ulteriormente dimostrata dalla circostanza che sin dalla nascita della bambina l'imputato avesse manifestato il suo disinteresse per la piccola, tanto da non considerarla neppure sua figlia.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Va ribadito che, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore (*ex multis*, Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S, Rv. 261871).

5. Non ha fondamento neppure l'ultimo motivo.

Il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217).

Il parametro per l'esercizio di tale potere-dovere resta pur sempre quello della assoluta necessità della acquisizione probatoria (tra tante, Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267).

Ne consegue che l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149).

In tale prospettiva non può essere censurata la decisione della Corte di appello di non procedere all'assunzione delle prove sollecitate dal ricorrente, in quanto non assolutamente necessarie ai fini della decisione, posto che le stesse dovevano solo confermare la versione dei fatti sostenuta dall'imputato, rispetto ad un quadro probatorio ritenuto già completo dalla Corte di appello.

6. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/10/2020.

Il Consigliere estensore

Ersilia Calvanese

Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

Depositato in ⁴Cancelleria

oggi, **4 DIC. 2020**

IL CANCELLIERE È
Barbara Di Lorenzo